

BGer 2C_79/2024 vom 14. Februar 2024

Bundesgericht, 2024-02-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_79_2024

FR: TF 2C_79/2024 du 14 février 2024

IT: TF 2C_79/2024 del 14 febbraio 2024

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 147 I 333 consid. 1).

E. 2.1

Conformemente all' art. 42 cpv. 2 LTF , nei motivi del ricorso bisogna spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Ciò significa che la parte ricorrente deve confrontarsi - almeno brevemente - con i considerandi della sentenza impugnata. Se la motivazione del ricorso inoltrato al Tribunale è identica a quella presentata dinanzi all'istanza precedente, tale esigenza non è adempiuta (DTF 145 V 161 consid. 5.2).

E. 2.2

Nella fattispecie, la motivazione giuridica dell'allegato ricorsuale esperito al Tribunale federale è identica a quella presentata in sede cantonale, che è riproposta praticamente parola per parola. Anche la data dell'allegato è identica a quella del ricorso presentato dinanzi alla Corte ticinese. I ricorrenti inoltre non si confrontano con nessuna delle molteplici argomentazioni giuridiche formulate dalla Corte cantonale a conferma del rifiuto del rilascio dei permessi di dimora UE/AELS oggetto di disamina (cfr. sentenza querelata consid. 3 a 9 pagg. 11 segg.). In queste condizioni il gravame disattende pertanto l' art. 42 cpv. 2 LTF perché omette di confrontarsi con il giudizio impugnato e sfugge, di conseguenza, ad un esame di merito (DTF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1-2.3).

E. 2.3

Premesse queste considerazioni, il ricorso va dichiarato manifestamente inammissibile sulla base della procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

E. 3

Non vengono prelevate spese.

E. 3.1

Con l'emanazione del presente giudizio, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo è diventata senza oggetto.

E. 3.2

Considerate le circostanze della fattispecie si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). La domanda dei ricorrenti di non addossare loro spese processuali, intesa come implicita domanda di assistenza giudiziaria, è quindi anche priva d'oggetto.

Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto.

E. 4

Comunicazione ai ricorrenti, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.

Losanna, 14 febbraio 2024

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: F. Aubry Girardin

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.